

Deliberazione n. 186/2022/PRSE/Negrar di Valpolicella (VR)



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 10 novembre 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario - relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 20/2021/INPR con la quale sono stati ripartiti fra i Magistrati in servizio presso la Sezione i controlli rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 31/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Referendario Fedor Melatti;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2021, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Negrar di Valpolicella (VR) ed in particolare:

- questionari sul bilancio di previsione 2020-2022 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2020 di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'organo di revisione relativi al rendiconto, di cui all'art. 1, comma 166 della legge 266/2005;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Negrar di Valpolicella sul bilancio di previsione 2020-2022 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2020, ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (prot.n.12684 del 02/12/2021), riscontrato dall'Ente e dall'organo di revisione con note acquisite al prot. 8604 del 23/07/2021 e n. 203 del 13/01/2022.

Con riferimento all'esercizio 2019, il Comune di Negrar di Valpolicella è stato destinatario della deliberazione 60/2022/PRSE, che raccomandava di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di riscossione, rilevava la non corretta contabilizzazione delle entrate derivanti dall'accensione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, difforme rispetto a quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, esempio n. 8 e richiamava l'Ente ad effettuare una corretta trasmissione dei dati alla BDAP, funzionale nel complesso al monitoraggio dei conti pubblici.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2020-2022, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del D.Lgs. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2020, in base alle modifiche introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° agosto 2019, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'Ente alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, sono così rappresentati:

	ESERCIZIO 2020
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	1.883.287,47
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	641.082,60
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	-67.972,32
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	152.828,08
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	30.377,59
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	30.377,59
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	2.036.115,55
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	671.460,19
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	-37.594,73

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO 2020
Fondo cassa	7.930.496,13
Residui attivi	4.095.944,40
Residui passivi	2.965.373,88
FPV	3.803.707,78
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	5.257.358,87
Totale accantonamenti	3.277.654,64
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>2.570.340,59</i>
Totale parte vincolata	1.349.901,85
Totale parte destinata agli investimenti	74.850,62
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2020	554.951,76

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	2.624.425,71	472.607,10	18,01%
Tit.1 competenza	8.736.863,97	7.907.289,34	90,50%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	891.025,22	618.453,69	69,41%
Tit.3 competenza	2.018.554,75	1.682.073,38	83,33%

SITUAZIONE DI CASSA

	RENDICONTO 2020
Fondo cassa finale	7.930.496,13
Cassa vincolata	151.568,40
Anticipazione di tesoreria (5/12 delle entrate correnti)	
<i>di cui non restituita</i>	
Anticipazione di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, d.l. n. 34/2020 ed art. 55, d.l. n. 104/2020) – fino al limite dei 3/12 delle entrate accertate nel 2018, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio	---
<i>di cui non restituita</i>	
Anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, co. 11, d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 o di cui all'articolo 116 del d.l. n. 34/2020 e norme successive di rifinanziamento	---
<i>di cui non restituita</i>	
Tempestività dei pagamenti	-8,25

INDEBITAMENTO

	ESERCIZIO 2020
Debito complessivo a fine esercizio	8.776.257,58

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti

sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo". Tale relazione (nel prosieguo "questionario") è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2019/INPR per il Bilancio di previsione 2019/21, e n. 9/SEZAUT/2020/INPR per il rendiconto 2019).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis TUEL, il

Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente -- in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza -- affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 20120/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Negrar di Valpolicella si rilevano i seguenti profili.

Attività di riscossione entrate da recupero dell'evasione tributaria

In sede istruttoria si è rilevata una modesta percentuale di riscossione delle entrate da recupero dell'evasione tributaria in conto competenza (18,03%), conseguente ad accertamenti pari a € 525.207,57 e riscossioni pari a € 94.697,43 (cfr. tabella 2.1 della sezione I.III del questionario sul rendiconto 2020). Tale percentuale è comunque in leggera crescita rispetto a quella registrata nell'esercizio precedente (15,81%).

Si è altresì rilevato che l'Ente nel questionario ha fornito risposta negativa in merito alla nomina del funzionario responsabile della riscossione ex art. 1, co. 793, legge n. 160/2019 e che i volumi di attività di accertamento fiscale nel quadriennio 2017-2020 sono stati:

Anno d'imposta	Numero avvisi di accertamento notificati	Totale maggiore imposta accertata	Totale incassato	% riscossione
2017	544,00	216.401,74	141.447,90	65,36
2018	655,00	462.194,36	178.044,69	38,52
2019	383,00	447.814,84	115.425,08	25,78
2020	493,00	535.283,79	136.415,42	25,48

Al riguardo, in risposta a nota istruttoria, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che "per il punto a), a pag. 14 del Questionario consuntivo 2020, al punto 9.1, è stata indicata la risposta NO in quanto la domanda è stata interpretata nel senso che il Responsabile del tributo è dipendente interno all'Ente mentre il funzionario della riscossione è la ditta incaricata. Per quanto attiene la nomina del Responsabile del tributo si comunica che annualmente la Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile dei tributi IMU e TARI".

Il Collegio richiama dunque l'organo di revisione alla corretta e diligente compilazione del questionario, invitando altresì il medesimo organo, per il futuro, ad utilizzare, in luogo della riassuntiva relazione adottata, lo schema di relazione sul rendiconto della gestione predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, che, pur non essendo obbligatorio, consente un'adeguata ed efficiente standardizzazione delle procedure di controllo.

Il Sindaco e l'organo di revisione hanno altresì precisato che "il servizio di riscossione coattiva è affidato all'agente della riscossione società Abaco S.p.A. dal 01/01/2015. Nel corso del 2020 e fino a tutto il 2021 l'attività di riscossione coattiva è stata inizialmente sospesa in forza dei noti provvedimenti di legge emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19 (che per comodità non si indicano, ma che devono considerarsi integralmente richiamati) che hanno comportato da un lato la sospensione e la successiva dilazione di tutta l'attività di riscossione coattiva e dall'altro hanno ridotto fortemente gli incassi attraverso l'introduzione di agevolazioni e/o esenzioni.

Il Comune di Negrar di Valpolicella, nonostante le disposizioni di legge in merito alla sospensione e le successive dilazioni dei termini di pagamento dell'attività di riscossione coattiva, sta dando comunque un notevole impulso alle azioni di recupero coattivo e di contrasto all'evasione tributaria.

Si rende noto che:

- nel corso dell'anno 2021, su impulso del Segretario Comunale, all'esito di una grande attività di persuasione, un "grande" contribuente ha versato l'importo complessivo di € 154.347,55 a titolo di IMU e TASI da avvisi di accertamento emessi su più annualità dal 2012; tale importo è stato introitato in conto residui attivi sui rispettivi accertamenti;

- in data 27.07.2020, l'Ente ha intrapreso l'attività di produzione e invio delle Segnalazioni Qualificate all'Agenzia delle Entrate. Sulla base di tale attività, l'Agenzia delle Entrate verserà al Comune di Negrar di Valpolicella il 100% delle somme riscosse a seguito dell'emanazione degli avvisi di accertamento per gli anni da 2015 a 2019, emessi su segnalazione del Comune stesso, a titolo di incentivo erogato agli enti locali sulle somme riscosse a titolo definitivo dall'Ag. Entrate, come previsto dall'art. 4, comma 8-bis del D.L. 193/2016."

Nel prendere atto di quanto affermato nella citata nota, sul punto la Sezione rammenta che, come costantemente affermato anche dalla Corte costituzionale, "una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come "bene pubblico" funzionale "alla valorizzazione della democrazia rappresentativa" (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017).

Al riguardo, il Collegio non può esimersi dall'evidenziare che il basso grado di riscossione delle entrate (relative, nel caso specifico, al recupero dell'evasione tributaria) costituisce una criticità suscettibile di incidere negativamente sulla gestione, ritardando il conseguimento delle risorse necessarie a far fronte alle spese programmate anche sulla base delle entrate delle quali si è prevista la riscossione.

Contabilizzazione mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti

In sede istruttoria si è rilevato che al 31.12.2020 risultano residui al titolo VI dell'entrata, anziché al titolo V, pari a € 83.547,56.

Al riguardo, in risposta a nota istruttoria, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che "I residui attivi del titolo VI, relativi a mutui Cassa Depositi e Prestiti, ammontavano al 31/12/2020 ed ammontano alla data del 31/12/2021 ad € 83.547,56 e sono così composti:

€ 226,91	residuo 2011 relativo a devoluzione mutui CDP POS. 4409065/01 per bitumature strade: è stato confermato dal Servizio Lavori Pubblici dell'Ente con nota interna n. 619767 del 13-12-2021 che trattasi di effettivo risparmio rispetto al quadro economico originario dell'opera. E' stata pertanto attivata la procedura per la riduzione del debito residuo conclusasi nell'anno 2019. Entro il termine previsto per il riaccertamento e rendiconto 2021, con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, si provvederà a dichiarare insussistente tale importo. Si allega esito positivo della CSSPP di accoglimento del predetto mutuo
€ 2.537,47	residuo 2010 relativo a mutuo CDP POS. 4543686/00 per adeguamento impiantistico sede comunale: è stato confermato dal Servizio Lavori Pubblici dell'Ente con nota interna n. 61976 del 13-12-2021 che trattasi di economie di spesa rispetto al quadro economico originario dell'opera con specifico riferimento agli incentivi di progettazione (2%) per i quali, a seguito di rideterminazioni, non risultano dovuti. E' stato richiesto al competente Servizio Lavori Pubblici dell'Ente con nota interna n. 620051 del 14-12-2021 l'attivazione della procedura di riduzione del mutuo per il predetto importo in tempo utile per provvedere all'eliminazione del residuo in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e di rendiconto 2021.
€ 80.783,18	residuo 2009 relativo a mutuo CDP P08. 4522678/00 per il contributo pubblico su progetto financing cimiteri come da contratto Rep. 6001 del 19-06-2009: trattasi di saldo finale da corrispondere con l'ultima rata di saldo, una volta chiusi definitivamente i lavori nei vari cimiteri e ad avvenuta approvazione del collaudo finale (cfr. più avanti pagg. 6 - 8).

Come sopra evidenziato, si tratta di vecchi residui precedenti all'entrata in vigore dei nuovi principi da codesta Corte richiamati. Infatti, questo Comune ha assunto l'ultimo mutuo nel 2010".

Il Collegio, facendo richiamo alla deliberazione di questa Sezione n. 16/2020/PRSE, rileva tuttavia che la presenza di residui attivi al Titolo VI delle entrate (Accensione prestiti), anziché al Titolo V (Entrate da riduzione di attività finanziarie) – si veda in particolare la voce del piano dei conti E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari) - non risulta conforme, nel caso di mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti, alla normativa di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (esempio n.8), che si seguito si riporta:

"In data 15\07\2013 un comune stipula un contratto di prestito ordinario con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000.000. L'erogazione del prestito avviene in una o più soluzioni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della richiesta dell'ente beneficiario dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute. Sulla quota del prestito non erogata la Cassa depositi e prestiti spa riconosce all'ente una somma, corrisposta con cadenza semestrale, calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso di interesse opportunamente disciplinato.

All'esempio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria 3.18, 3.20, 3.21 e 5.6:

Si richiama, in particolare, l'applicazione del principio 3.18: "Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo [...]. Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto

intestato all'ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell'indicato accertamento, l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito".

In contabilità finanziaria il 16/07/2013 vengono prodotte le seguenti scritture

1) Accertamento con imputazione all'esercizio 2013 e emissione della relativa reversale per euro 1.000.000 a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA);

2) Impegno con imputazione all'esercizio 2013, e relativa liquidazione e emissione del mandato, per euro 1.000.000, riguardante la costituzione del deposito bancario al codice voce U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari). Il mandato è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, ai fini della reversale di cui al punto 1);

3) Accertamento con imputazione all'esercizio 2013, per euro 1.000.000, delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito al codice E.5.04.07.01.000 (Prelevi da depositi bancari);

4) Impegno, con imputazione agli esercizi successivi, delle spese relative all'ammortamento del prestito, sulla base del piano di ammortamento previsto nel contratto con la Cassa depositi e prestiti spa, ai codici U.1.07.05.04.003 "Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine" e U.4.03.01.04.003 "Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA".

Naturalmente, gli enti hanno la facoltà di istituire più unità elementari di bilancio, codificate U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari), e E.5.04.07.01.000 (Prelevi da depositi bancari), intestate ai distinti conti di depositi

A seguito delle singole quote di erogazione del prestito, saranno emesse le reversali riguardanti l'accertamento di cui al punto 3)".

Gestione dei residui

In sede istruttoria la Sezione ha rilevato un incremento dei residui attivi afferenti in particolare ai titoli I e II.

In risposta a nota istruttoria, il Sindaco e l'organo di revisione hanno precisato che: "I residui attivi del titolo I al 01.01.2020 ammontavano ad € 2.626.974,68 mentre al 31.12.2020 ammontavano ad € 2.981.393,24 di cui € 2.151.818,61 residui attivi da esercizi precedenti ed € 829.574,63 residui attivi da esercizio di competenza 2020. I residui attivi più rilevanti da esercizio di competenza 2020 derivano da accertamenti nell'anno di competenza assunti per emissione di avvisi di accertamento relativi a:

- IMU relativi ad esercizi pregressi (€ 433.000,00 — cap. 24/1 e 24/3 di cui riscossi in conto competenza 2020 € 76.748,47;

- TASI relativi ad esercizi pregressi (€ 88.000,00 — cap. 26/1 e 26/2) di cui riscossi in conto competenza 2020 € 14.495,08;

- TARI i residui attivi da esercizio della competenza € 354.344,58, sono, in parte, riconducibili alla intervenuta emergenza sanitaria da Covid-19;

trattasi comunque di somme esigibili ma rimaste da riscuotere e per le quali si procede con gli strumenti di legge.

Residui attivi titolo II — Trasferimenti correnti

I residui attivi del titolo II al 01.01.2020 ammontavano ad € 163.439,53 mentre al 31.12.2020 ammontavano ad € 245.839,52 di cui € 43.390,54 residui attivi da esercizi precedenti ed € 202.448,98 residui attivi da esercizio di competenza 2020. I residui attivi da esercizio di competenza 2020 derivano da trasferimenti da parte di amministrazioni pubbliche accertati nell'anno 2020 ma incassati nel 2021 (esempi: cap. 230 E 71.070,72 trasferimenti regionali per interventi su servizi sociali; cap. 255 € 55.000,00 contributo regionale per assistenza domiciliare anziani; cap. 279/0 € 29.020,17 rimborso da altro comune per segreteria convenzionata; cap. 225 € 24.037,64 trasferimento ex DPCM 320/99 e 266/00 per fornitura libri di testo; ecc.).

Sul punto il Collegio, nel prendere atto di quanto affermato nella citata nota, raccomanda la corretta applicazione dell'art. 228, comma 3, del TUEL, in base al quale "prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

Bilancio di previsione 2020-2022- Equilibrio di parte corrente

In sede istruttoria si è rilevato, dagli schemi presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, un equilibrio negativo di parte corrente in tutte e tre le annualità, non conforme a quanto previsto dall'art. 162, comma 6, del TUEL. Più precisamente:

	2020	2021	2022
Equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione 20120- 2022	-128.000,00	- 126.980,00	-126.980,00

In risposta a nota istruttoria, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che "Come espresso dall'Organo di Revisione nel parere n. 36/2019 prot. n. 30568 del 28.11.2019 sul bilancio di previsione 2020-2022, è stato necessario utilizzare una parte delle entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001 per finanziare spese di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, così come concesso dalla normativa vigente nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n. 232/2016, art. 1, comma 460 che prevede: <-<A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e

nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Come richiesto da Codesta Corte, si riporta di seguito il prospetto relativo agli equilibri di bilancio approvato dal Consiglio Comunale e allegato alla deliberazione n. 73 del 23.12.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022."

Tale prospetto evidenzia un equilibrio di parte corrente pari a € 0 nelle annualità in considerazione (2020-2021-2022).

Nella citata nota si afferma infatti che "i prospetti presenti in BDAP, relativi agli equilibri, devono intendersi parificati in quanto:

- per l'anno 2020, alla lettera I) "Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge", va indicata la somma di € 152.000,00 ed alla lettera L) "Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge" va indicata la somma di € 24.000,00;
- per l'anno 2021, alla lettera "Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge", va indicata la somma di € 126.980,00;
- per l'anno 2022, alla lettera I) "Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge", va indicata la somma di € 126.980,00".

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti, invitando l'Ente a correggere i dati presenti in BDAP, raccomandando altresì per il futuro di effettuare correttamente tale adempimento, funzionale nel complesso al monitoraggio dei conti pubblici.

Fondo pluriennale vincolato

In sede istruttoria si è rilevata, per quanto concerne il bilancio di previsione 2020-2022, la mancata valorizzazione del FPV di parte corrente, sia in entrata che in spesa e, per la parte capitale, la valorizzazione solo in entrata nella prima annualità (€ 237.647,28).

Al riguardo, nella citata nota a firma congiunta, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che "gli FPV di parte corrente riguardano il CCDI parte economica 2019 del personale dipendente approvato con delibera di Giunta Comunale r.g. n. 215 del 30.12.2019. Essendo stato approvato a fine dicembre non è stato possibile costituire FPV di parte corrente al 31.12.2019 e riportarlo nello schema di bilancio 2020.

Per quanto attiene la parte capitale l'aggiornamento degli FPV di entrata e spesa è stato effettuato in sede di revisione ordinaria dei residui durante i primi mesi del 2020 tenendo conto del cronoprogramma delle opere pubbliche e delle informazioni trasmesse dall'Ufficio Lavori Pubblici".

La Sezione, nel prendere atto di quanto affermato nella citata nota, richiama tuttavia l'Ente alla pedissequa osservanza di quanto previsto in materia dal d.lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento alle procedure contabili descritte negli esempi n. 2, 3/a e 3/b dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto.

La Sezione raccomanda altresì il rispetto del disposto di cui all'All. 4/2, punto 5.3.1 l, al d.lgs. n. 118/2011, secondo il quale "le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare".

La Sezione rammenta, infine, che il fondo pluriennale vincolato costituisce uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, finalizzato ad evidenziare con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste.

In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa, che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati (cfr. All. 4/2, punto 5.4.4, al d.lgs. n. 118/2011).

In sede istruttoria si è rilevata, inoltre, per quanto concerne il rendiconto 2020, che il FPV di parte corrente al 31/12/2020 ricomprende la somma di € 1.412,60 relativa a "Cap. 630 - spese per polizze assicurative diverse (euro 473,20) e Cap. 399 - spese per transazioni (euro 939,40)" (rif. punto 3.4 sezione I del questionario). Si è proceduto, pertanto, ad un approfondimento istruttorio.

Al riguardo, nella citata nota a firma congiunta, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che "nella tabella di cui al punto 3.4 sezione I del questionario è riportato che il FPV di parte corrente al 31/12/2020 ricomprende la somma di € 1.412,60, non derivante da entrate vincolate, relativa a "Cap. 630 - spese per polizze assicurative diverse (euro 473,20) e Cap. 399 - spese per transazioni (euro 939,40)".

Con nota prot. interno n. 623729 del 27-12-2021 e con successiva nota prot. interno n. 624218 del 29-12-2021 il Responsabile della spesa ha comunicato che:

- per quanto attiene la reimputazione della somma di € 939,40 relativa al Cap. 399 - spese per transazioni, imp. 836/2020, trattasi di somma erroneamente reimputata e che verrà eliminata con il riaccertamento del 2021 come indicato con nota interna prot. n. 624676 del 30-12-2021;

- per quanto attiene la somma di € 473,20 relativa al Cap. 630 - spese per polizze assicurative diverse, imp. 201/2020, trattasi di somma reimputata che, a seguito di

successive verifiche, è risultato un errato doppio impegno che sarà eliminato in sede di riaccertamento 2021”.

La Sezione raccomanda la corretta applicazione principio contabile 4/2 che prevede, al punto 5.4.1, quanto segue: *“Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie.*

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa”.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall’organo di revisione, esaminato il questionario sul Bilancio di previsione per gli anni 2020/22 e sul Rendiconto per l’esercizio 2020 del Comune di Negrar di Valpolicella (VR), nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- raccomanda di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l’attività di riscossione;
- richiama l’organo di revisione alla corretta e diligente compilazione del questionario, invitando altresì il medesimo organo, per il futuro, ad utilizzare, in luogo della riassuntiva relazione adottata, lo schema di relazione sul rendiconto della gestione predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, che, pur non essendo obbligatorio, consente un’adeguata ed efficiente standardizzazione delle procedure di controllo;
- rileva un incremento dei residui attivi afferenti in particolare ai titoli I e II, raccomandando di procedere con diligenza al riaccertamento dei residui previsto dall’art. 228, comma 3, del TUEL;
- rileva la non corretta contabilizzazione delle entrate derivanti dall’accensione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, che risulta difforme rispetto a quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, esempio n. 8;

- invita l'Ente a correggere i dati relativi al prospetto dell'equilibrio di parte corrente presente in BDAP, raccomandando altresì per il futuro di effettuare correttamente tale adempimento, funzionale nel complesso al monitoraggio dei conti pubblici;
- raccomanda il pedissequo rispetto dell'All. 4/2, punti 5.3.1, 5.4.1 e 5.4.4, al d.lgs. n. 118/2011, nonché degli esempi n. 2, 3/a e 3/b del medesimo Allegato, con riferimento al fondo pluriennale vincolato;

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Negrar di Valpolicella (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 10 novembre 2022.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Fedor Melatti

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 14 novembre 2022

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini